DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1992

riguardante la definizione di un addendum ai quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari in Francia (dipartimenti d'oltremare) relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(92/223/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

considerando che, con la decisione 89/637/CEE [2], la Commissione ha approvato i quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali in Francia (dipartimenti d'oltremare);

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli [3], il governo francese ha presentato alla Commissione, fra il 13 giugno e il 30 luglio 1991, quattro piani multisettoriali per i dipartimenti d'oltremare concernenti l'ammodernamento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

considerando che i piani presentati dallo Stato membro contengono la descrizione degli aspetti prioritari, nonché indicazioni circa l'utilizzazione dei finanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, destinati alla realizzazione dei piani;

considerando che le misure che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 866/90 possono essere prese in considerazione dalla Commissione in sede di definizione dei quadri comunitari di sostegno per le zone dell'obiettivo 1, conformemente a quanto previsto dal titolo III del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che il presente addendum ai quadri comunitari di sostegno è stato predisposto di concerto con lo Stato membro interessato nell'ambito della compartecipazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che tutte le misure previste dall'addendum sono conformi alla decisione 90/342/CEE della Commissione, del 7 giugno 1990, relativa ai criteri di scelta da adottare per gli investimenti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura [4];

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità di un contributo al finanziamento del presente addendum da parte di altri strumenti di prestito comunitari, secondo le specifiche disposizioni che li disciplinano;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro [5], la presente decisione è inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione di intenzione;

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio concernenti il contributo dei Fondi strutturali al finanziamento degli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno verranno stabiliti sulla base delle successive decisioni della Commissione recanti approvazione delle operazioni di cui trattasi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È definito l'addendum ai quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Francia (dipartimenti d'oltremare), per il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993.

[1] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
[2] GU n. L 370 del 19. 12. 1989, pag. 32.
[3] GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.
[4] GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 71.
[5] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

La Commissione dichiara che intende contribuire all'attuazione dell'addendum ai quadri comunitari di sostegno, nel rispetto delle disposizioni particolareggiate in esso definite e in conformità con le norme e gli indirizzi dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

L'addendum ai quadri comunitari di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali :

a) un'indicazione degli aspetti prioritari dell'azione congiunta da avviare nelle regioni e nei settori seguenti :

1. Guadalupa :
   — zucchero
2. Guiana :
   — (per memoria)
3. Martinica :
   — vari multiprodotti
4. Riunione :
   — zucchero

b) un piano indicativo di finanziamento, a prezzi costanti 1992, che precisa sia la spesa totale relativa alle iniziative prioritarie decise per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, corrispondente a 35,747 milioni di ecu per l'intero periodo, sia le dotazioni finanziarie previste a titolo di contributi da imputare al bilancio comunitario, ripartite come segue :

(in milioni di ecu)

1. *Guadalupa* (zucchero)	1,654
2. *Martinica* (vari multiprodotti)	3,700
3. *Riunione* (zucchero)	5,043
Totale	10,397

Il fabbisogno finanziario nazionale che ne risulta, pari a 8,144 milioni di ecu per lo Stato e gli enti locali e 17,206 milioni di ecu per i beneficiari, può essere parzialmente coperto mediante prestiti comunitari erogati dalla Banca europea per gli investimenti e da altri strumenti di prestito.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente dichiarazione di intenzione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione